



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 300 DEL 02/05/2018

CONCESSIONE IN COMODATO ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA DEI LOCALI COMUNALI IN VIA RASI SPINELLI DA ADIBIRE A SEDE DELLA GUARDIA MEDICA ESTIVA (PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2018) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

SETTORE 02

**SERVIZIO**

SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**

Costa Alessandro

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la comunicazione dell'AUSL della Romagna – Servizio “Risorse Strutturali e Tecnologiche – U.O. Attività Tecniche” acquisita al Protocollo Generale di questo Comune in data 09/04/2018 con n. 13326 in atti, con la quale si chiede di poter svolgere il servizio di guardia medica presso i locali del Comune di Cattolica siti in Via Rasi Spinelli n. 3 anche per la corrente stagione estiva periodo “25 maggio – 16 settembre” al fine di potenziare il servizio sanitario ambulatoriale pubblico nell'ambito della suddetta stagione turistica;

Considerato che lo svolgimento del servizio stagionale richiesto si configura come un evidente interesse pubblico per un'attività prestata sia nei confronti della popolazione residente ma, in particolare, a favore dell'utenza turistica, come peraltro positivamente sperimentato dai precedenti, similari servizi prestati dall'Azienda sanitaria in questione;

Dato atto che il comodato di cui trattasi viene concesso in conformità a quanto dispone l'art. 19 del “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente” e che non comporta cessione o rinuncia del Concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale;

Visto, a tal proposito, lo schema di contratto che andrà a disciplinare il sopracitato comodato per l'anzidetto periodo stagionale, che pone a carico della Comodataria tutte le spese necessarie per l'uso di che trattasi inclusi i consumi di acqua, energia elettrica, pulizia dei locali, ecc., il tutto forfettariamente stimato in € 500,00 oltre all'obbligo della medesima Comodataria a rimborsare parzialmente il costo della polizza generale di assicurazione “incendio/fabbricati” già contratta dall'Amministrazione Comunale per l'immobile ove sono ubicati i locali in questione, pure forfettariamente computato in € 200,00;

Ritenuto di provvedere in merito,

Visto inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente o nella gestione dell'ente approvato con deliberazione del C.C. 31/ del 26.03.2009;

D E T E R M I N A

1)- di concedere in comodato all'azienda AUSL della Romagna con sede legale a Ravenna – Via De Gasperi n. 8, come richiesto dalla propria Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche – U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio” con sede a Rimini – V/le Settembrini n. 2, e per le motivazioni esposte in premessa, i locali di proprietà comunale siti in Via Rasi – Spinelli n. 3, censiti al C.F. a Foglio 3, Particella 4171, categ. A10 di mq 70 circa, per lo svolgimento del servizio di guardia medica estiva, periodo “25-05 al 16-09-2018”, ai sensi dell'art. 19 del “Regolamento per le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente”;

2)- di dare atto che il comodato di cui sopra sarà regolamentato secondo lo schema di contratto che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

3)- di dare altresì atto che nell'ambito di detto comodato la sopracitata Azienda Sanitaria procederà al versamento a favore del Comune comodante di complessivi € 700,00 (Euro settecento/00) a titolo di rimborso forfettario delle spese per il consumo di acqua, energia elettrica e pulizia dei locali, nonché della polizza comunale generale di assicurazione “incendio/fabbricati”, tale somma sarà introitata con apposito accertamento da assumersi sul capitolo di entrata 700002 “RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)” del bilancio 2018 – piano dei conti: 3.05.02.03.005;

4)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02

Direzione Ufficio Patrimonio

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 02/05/2018

Firmato

*Costa Alessandro / Infocert Spa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Marca da  
Bollo  
€ 16,00

Rep. interno n.        del

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO CON L'AZIENDA

AUSL DELLA ROMAGNA RELATIVO AI LOCALI DI

PROPRIETA' COMUNALE POSTI A CATTOLICA IN VIA RASI –

SPINELLI n. 3 DA ADIBIRSI A SEDE “GUARDIA MEDICA

ESTIVA” - Periodo: 25 maggio – 16 settembre 2018

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ..... del mese di .....,  
nella Residenza Comunale di Cattolica, con la presente scrittura privata, da  
valersi ad ogni effetto di legge,

T R A

l'arch. Alessandro Costa, nato a Recanati (MC) il 28/01/1970 (C.F.:  
CSTLSN 70A28H 211V), che interviene in questo atto non in proprio, ma  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica  
che rappresenta legalmente, in qualità di Dirigente Settore 2 del Comune  
predetto (nel seguito denominato Committente) - codice fiscale e partita  
IVA n. 00343840401, giusta Decreto Sindacale n. 2 del 19/01/2017, che  
agisce e stipula ai sensi dell'art. 83 dello Statuto Comunale ed in esecuzione  
della propria Determinazione n. .... del .....

E

l'Ing. Elena Masinelli, nata a Rimini il 30/09/1962, che interviene e stipula,  
in esecuzione della Determinazione del Direttore U.O. Progettazione e  
Sviluppo Edilizio n. .... del ....., nonchè in qualità di Dirigente  
presso l'U.O. Progettazioni e Sviluppo Edilizio – Ufficio Patrimonio sede di  
Rimini, dell'Azienda U.S.L. della Romagna, con sede legale a Ravenna, in

Via De Gasperi n. 8 (P.I.: 02483810392), si conviene e si stipula quanto segue,

#### Art. 1

Il Comune di Cattolica (in seguito indicato “Comodante”), come sopra rappresentato, concede all'A.U.S.L. della Romagna (in seguito indicata “Comodataria”), che a mezzo del sopracitato Responsabile del Procedimento della propria U.O. Progettazioni e Sviluppo Edilizio, Ing. Elena Masinelli, accetta a titolo di comodato d'uso, i locali di proprietà comunale siti in Cattolica in Via Rasi – Spinelli n. 3, distinti al C.F. a Foglio 3, Particella 4171, di mq 70 circa, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto (allegato A). Tali locali verranno utilizzati dalla Comodataria come sede della “Guardia Medica Estiva”.

#### Art. 2

Il presente contratto, a norma dell'art. 1803, comma 2 cod. civ., si intende a titolo gratuito con l'obbligo per la Comodataria di utilizzare il bene solo ed esclusivamente per l'uso convenuto, senza alcuna possibilità di cederlo in sub – concessione senza il preventivo consenso del Comodante (art. 1804 cod. civ.).

#### Art. 3

Il comodato si intende concesso per la stagione estiva 2018 (25 maggio - 16 settembre), con obbligo di restituire il bene nello stato di fatto in cui si trova attualmente, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso. Il Comodante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, qualora il bene oggetto di comodato venga utilizzato per scopi ed usi diversi da quelli pattuiti, qualora la Comodataria si renda responsabile di

gravi irregolarità che determinano, di fatto, una gestione lucrativa e/o in ogni caso di pubblico interesse.

#### Art.4

La Comodataria si fa carico di sostenere tutte le spese necessarie per l'uso che intende fare del bene oggetto del presente contratto, nonché delle spese per il consumo di acqua, energia elettrica e pulizia dei locali concessi in comodato che vengono forfettariamente e preventivamente stimate per il periodo "25 maggio – 16 settembre 2017" in complessivi € 500,00 (euro cinquecento//00). La Comodataria si impegna inoltre a rimborsare il costo della polizza di assicurazione "incendio/fabbricati" già contratta dall'Amministrazione Comunale per l'immobile ove sono ubicati i locali in questione e pure forfettariamente computato in € 200,00 (euro duecento//00). Il pagamento di quanto sopra, pari a complessivi € 700,00 (euro settecento//00) sarà eseguito dalla Comodataria entro il 30 settembre 2018, con bonifico presso la Tesoreria Comunale "Unicredit Banca" agenzia di Cattolica – IBAN: IT 20 Z 0200867750000010557764 -

#### Art.5

La Comodataria dichiara di aver preso visione del bene oggetto del presente contratto, di non avere riscontrato vizi che possono arrecare danno a chi se ne serve e pertanto solleva sin da ora il Comodante dalle responsabilità di cui all'art. 1812 del cod. civ.

L'Amministrazione Comunale viene inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi nell'immobile di che trattasi.

#### Art. 6

Il Comune di Cattolica potrà esercitare, a propria discrezione, controlli sulle condizioni dei locali oggetto del presente contratto durante tutto il periodo del comodato. Alla scadenza del presente contratto di comodato nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale per eventuali lavori di miglioramento effettuati dall'Azienda USL anche in adempimento di leggi statali o regionali.

#### Art. 7

La Comodataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

#### Art. 8

La Comodataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### Art. 9

Tutte le inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle di

registrazione, competono alla Comodataria.

Art. 10

Per quanto non contemplato dal presente contratto, si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 11

In caso di controversie sarà competente il foro di Rimini.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL COMODANTE

P. LA COMODATARIA

arch. Alessandro Costa

Ing. Elena Masinelli

